



Roma, Li 24 febbraio 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. La Corte Costituzionale salva il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Con la sentenza n. 40/2022 la Consulta si è espressa sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 137/2020, quest'ultimo convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'art. 3, comma 1, del d.l. 137/2020, ha istituito il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” con lo scopo di aiutare tali realtà ad affrontare la situazione di crisi economica cagionata dalle misure restrittive introdotte con l'emergenza sanitaria Covid-19.

La Regione Campania solleva due distinti motivi di incostituzionalità. Il primo motivo contestato, riguarda il fatto che la norma, in virtù dell'art. 3 della Cost., violerebbe i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza, nella parte in cui subordina l'erogazione del contributo alla circostanza che la cessazione/riduzione dell'attività sportiva sia stata

determinata da provvedimenti statali senza fare alcun riferimento ai provvedimenti restrittivi adottati dalle Regioni. Motivo questo dichiarata inammissibile.

La seconda contestazione è legata alla violazione degli artt. 117, c. 3, 118, 119 e 120 Cost. Contestata infatti non è la caducazione del fondo ma il fatto che l'ordinamento sportivo sia una materia in cui Stato e Regione hanno competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma Cost) che avrebbe richiesto un'intesa tra le parti ai fini della ripartizione dei fondi, Per di più viene evidenziato da parte della Consulta come in realtà la ripartizione delle risorse stanziata per il Fondo non possa ritenersi di competenza statale neppure inquadrando l'intervento nell'ambito della perequazione finanziaria. Come evidenziato, il Fondo unico ha carattere di universalità in quanto la misura riguarderebbe l'intero territorio nazionale e non frazioni dello stesso dove si manifestino speciali esigenze perequative.

Sulla base di tali presupposti, quindi, la Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata dalla Regione Campania con una sentenza additiva che non travolge i ristori già assegnati all'ente. La decisione in particolare interviene sulla violazione costituzionale imponendo l'intesa tra Stato e Conferenza Stato Regioni in modo che il riparto del fondo avvenga in forma concertata.

Sotto il profilo formale viene dunque dichiarata illegittima la sola parte dell'art. 3, comma 2, del D.I. 137/2020 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Indetraibilità dell'IVA nel caso di IVA erroneamente addebitata in fattura: Cass. n. 5012/2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 febbraio ha affermato, con riferimento ad una prestazione di servizi non imponibile, che se il prestatore emette una fattura con applicazione dell'IVA, non può riconoscersi il diritto del committente alla detrazione dell'imposta, in quanto lo stesso è connesso, come regola generale, all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile, per cui non si estende all'IVA dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata indicata in fattura.

Pertanto, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, sarebbero privi di fondamento non solo il pagamento dell'imposta da parte del cedente e la rivalsa effettuata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente, ma anche la detrazione operata dal cessionario o committente nella sua dichiarazione IVA con conseguente poterdovere dell'Amministrazione di escludere la detrazione dell'imposta così pagata in rivalsa.

2. La detrazione per gli Eco-bonus spetta anche al familiare convivente con il possessore: Cass. n. 5584/2022

I giudici di legittimità, nella sentenza del 21 febbraio, hanno affermato che la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Eco-bonus), di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, compete anche al familiare convivente con il possessore, a prescindere dall'esistenza di un sottostante contratto di comodato.

Il titolo legittimante la fruizione della detrazione fiscale è costituito dall'essere un familiare convivente con il possessore dell'immobile e lo status di convivenza (per la cui attestazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) deve già sussistere al momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese detraibili, ma non è necessario che permanga per l'intero periodo di fruizione della detrazione, così come non è necessario che permanga per l'intero periodo di fruizione della detrazione la disponibilità dell'immobile.

Inoltre, nel caso in cui il beneficiario della detrazione fiscale sia un familiare convivente con il proprietario, accertata la convivenza, non è necessario possedere il consenso del proprietario per l'esecuzione dei lavori.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. PMI: investimenti 4.0 e risparmio energetico

Il MISE, con decreto, ha introdotto un nuovo regime di aiuti per le PMI al fine di sostenere gli investimenti attraverso i fondi stanziati con il programma d'investimento europeo React-Eu e i fondi di coesione.

Più nello specifico, il ministero ha stanziato un plafond 678 milioni di euro al fine di rilanciare le imprese italiane attraverso investimenti in progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare che mirano anche a ridurre l'impatto energetico sui processi produttivi.

A ben vedere, si deve inoltre rilevare che parte di tali fondi sono stati stanziati per sostenere gli investimenti nelle regioni del centro e del nord Italia.

Nel dettaglio, si tratta di una somma pari a 250 milioni.

Altresì, occorre sottolineare che circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno.

Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.

Dal punto di vista tecnico, l'importo massimo agevolabile per ogni investimento innovativo non potrà essere superiore a 3 milioni di euro e dovrà favorire la trasformazione digitale dell'attività manifatturiera delle Pmi attraverso l'utilizzo di tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0.

E ancora, particolare attenzione verrà rivolta ai progetti che puntano a favorire l'economia circolare, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

Non sarà possibile beneficiare dell'agevolazione per quelle imprese che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, abbiano delocalizzato verso uno stabilimento situato in un'altra parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) che realizzi prodotti o servizi oggetto dell'investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Ad ogni modo, per le modalità di esercizio della domanda sarà necessario attendere ulteriore provvedimento definitivo.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Circolare n. 4 del 23 febbraio 2022: IVA e prestazioni complesse

Con la risposta a consulenza giuridica n. 4 del 23 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di IVA delle operazioni complesse.

Relativamente al trattamento IVA delle operazioni complesse, in particolare, è opportuno richiamare quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18. A parere dei giudici unionali, quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un'unica prestazione.

Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti.

Un'operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale.

Segnatamente, una prestazione dev'essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell'estensione di una prestazione dal punto di vista dell'IVA e occorre quindi, per determinare l'estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione in questione.

In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un'operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi. Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un'operazione è complessa piuttosto che autonoma.

Secondo la Corte di Giustizia UE occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione in questione, ivi compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un'operazione, comprovata da elementi oggettivi.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS